

**Sezione:** TOSCANA  
**Esito:** SENTENZA  
**Numero:** 84  
**Anno:** 2018  
**Materia:** RESPONSABILITA'  
**Data pubblicazione:** 10/04/2018

SENTENZA  
N. 84/2018

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax	Presidente F.F. rel.
Nicola Ruggiero	Consigliere
Chiara Vetro	Consigliere

ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 60829/GC del registro di Segreteria sui conti giudiziali n. 47985 relativo all'esercizio 2011, n. 67282 relativo all'esercizio 2012 e n. 63713 relativo all'esercizio 2013 resi dall'agente contabile del Comune di Monsummano Terme (Pt) Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia incaricato della gestione di Tesoreria dell'Amministrazione Comunale per il 2011, 2012 e 2013.

Visti i conti giudiziali e tutti gli atti e documenti di causa;

Visti gli artt. 29 e 30 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 7 marzo 2018 il consigliere relatore dott. Angelo Bax ed il pubblico ministero nella persona del Procuratore Regionale dott.ssa Acheropita Mondera.

**FATTO e DIRITTO**

Con relazione di irregolarità n. 421/2017 del 6 luglio 2017 il Magistrato relatore per i conti del Comune di Monsummano Terme (PT) chiedeva al Presidente della Sezione Giurisdizionale di voler fissare l'udienza di discussione sui giudizi di conto resi dal Tesoriere del Comune di Monsummano Terme (PT), Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia s.p.a. per gli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, ritenendo di non chiedere l'approvazione con decreto bensì l'esame da parte della Sezione.

La predetta relazione di irregolarità per gli esercizi in oggetto aveva evidenziato le criticità di seguito evidenziate.

In primo luogo l'Amministrazione Comunale di Monsummano Terme risultava titolare di numerosi conti correnti postali ed in particolare dei c/c di seguito indicati:

anno 2011

- c/c postale n. 86643996 Addizionale Com.le IRPEF
- c/c postale n. 80588445 ICI
- c/c postale n. 36360790 Lampade votive
- c/c postale n. 13758511 Autor. operatori aree pubbliche
- c/c postale n. 12849519 Polizia municipale
- c/c postale n. 12430518 violazioni ICI

- c/c postale n. 12429510 Cosap
- c/c postale n. 10469518 Servizi scolastici
- c/c postale n. 109512 Servizio di Tesoreria
- c/c postale n. 75716878 Minute spese
- anno 2012
- c/c postale n. 86643996 Addizionale Com.le IRPEF
- c/c postale n. 80588445 ICI
- c/c postale n. 36360790 Lampade votive
- c/c postale n. 13758511 Autor. operatori aree pubbliche
- c/c postale n. 12849519 Polizia municipale
- c/c postale n. 12430518 violazioni ICI
- c/c postale n. 12429510 Cosap
- c/c postale n. 10469518 Servizi scolastici
- c/c postale n. 109512 Servizio di Tesoreria
- c/c postale n. 75716878 Minute spese

anno 2013

- c/c postale n. 86643996 Addizionale Com.le IRPEF
- c/c postale n. 80588445 ICI
- c/c postale n. 36360790 Lampade votive
- c/c postale n. 13758511 Autor. operatori aree pubbliche
- c/c postale n. 12849519 Polizia municipale
- c/c postale n. 12430518 violazioni ICI
- c/c postale n. 12429510 Cosap
- c/c postale n. 10469518 Servizi scolastici
- c/c postale n. 109512 Servizio di Tesoreria
- c/c postale n. 75716878 Minute spese.

Per detti conti la convenzione di Tesoreria, base contrattuale del rapporto di tesoreria – rep. 4418 del 5 marzo 2004 avente validità dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 e prorogata con verbale di deliberazione G.C. n. 197 del 26 novembre 2008 per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2013, prevedeva all'art. 5, comma 7, *“in merito alle riscossioni di somme affluite sui c/c postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti è disposto, di norma, dall'ente mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e, il terzo giorno lavorativo successivo, accredita l'importo corrispondente sul conto di Tesoreria. Anche in mancanza dell'ordinativo da parte del Comune, il Tesoriere è comunque tenuto a prelevare almeno ogni 15 giorni le somme giacenti chiedendo la successiva regolarizzazione all'Ente”*, assegnando un termine perentorio per lo svuotamento dei conti correnti postali e disponendo in ordine agli importi da prelevare, pattuizioni non osservate dall'agente contabile e determinative di interessi lordi non erogati al Comune per un importo pari ad € 2.272,62 conseguente ad intempestivo riversamento delle somme stesse sul c/c bancario di tesoreria.

Inoltre la convenzione di tesoreria prevedeva all'art. 18 il versamento di un contributo di sponsorizzazione da erogare annualmente entro il 30 giugno di ogni anno: *“il Tesoriere si impegna ad erogare, durante il periodo di gestione*

*del servizio di Tesoreria un contributo annuo minimo di € 10.000,00 da destinare ad attività istituzionali dell'ente con particolare riferimento ai settori sociale turistico, culturale, sportivo e ricreativo per iniziative in favore della collettività di Monsummano Terme che diano, anche, in quanto possibile, un ritorno di immagine all'istituto concessionario. La suddetta liberalità, che rimarrà costante per tutta la durata dell'affidamento del servizio, sarà erogata annualmente entro il 30 giugno di ogni anno".*

Nondimeno il Tesoriere per l'anno 2012 aveva erogato il contributo con reversale n. 2323 del 27 dicembre 2012 e valuta per l'ente in data 2 gennaio 2013 mentre per l'anno 2013 aveva erogato il contributo con reversale n. 2190 dell'11 dicembre 2013 con valuta per l'ente 13 dicembre 2013 (con importo totale degli interessi dovuti al ritardato pagamento del contributo di sponsorizzazione pari a € 241,10).

Con determinazione del 12 settembre 2017 il Presidente della Sezione, visto il parere espresso dal Procuratore regionale in data 3 agosto 2017, ed ai sensi degli articoli 55 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, 35 e ss. del R.D. 13 agosto 1938 n. 1033 e l' art. 2 dell'allegato 3 del Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174 determinava in complessivi € 1.800,00 – comprensivi di interessi e rivalutazione - oltre alle spese di giudizio la somma che, a tacitazione del debito scaturito dal giudizio di conto, doveva essere corrisposto dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, invitando il medesimo soggetto ad accettare gli addebiti indicati nella determinazione nel termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa ed in mancanza fissava la data per la prosecuzione con rito ordinario.

Nessun chiarimento, di converso, proveniva dal Tesoriere, sicché si procedeva con il rito ordinario celebrato con il presente giudizio.

Nella odierna udienza di discussione, non comparso il Tesoriere, il Pubblico Ministero insisteva per la condanna del Tesoriere anche per le spese di giudizio; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

Osserva l'autorità giudicante in ordine alla prima contestazione che il Tesoriere ha provveduto a prelevare le somme giacenti nei predetti conti correnti postali (con il conseguente riversamento delle somme stesse nel c/c bancario di tesoreria) con cadenza mensile, senza tener conto delle previsioni di cui in convenzione e antecedentemente richiamate.

Vieppiù i prelevamenti operati non avevano riguardato l'intero ammontare delle somme giacenti sui singoli c/c postali.

Tale comportamento, secondo quanto rappresentato dalla relazione di irregolarità, aveva violato, unitamente alle circolari del Ministero del Tesoro n. 1976/1990 e n. 50/1998, le previsioni della convenzione di tesoreria rep. 4418 del 5 marzo 2004, art. 5, comma 7, secondo cui il prelevamento in questione (e conseguente riversamento) sarebbe dovuto intervenire con cadenza quindicinale oltre che per l'intero ammontare.

Pertanto, se gli importi giacenti sui suddetti c/c postali fossero stati prelevati e riversati in tesoreria nei modi e nei termini indicati, sugli stessi sarebbero maturati interessi al tasso creditore previsto in convenzione diverso dal tasso applicato dall' Ente Poste sui c/c postali.

Di conseguenza la relazione di irregolarità provvedeva a calcolare la differenza fra il rendimento lordo che sarebbe stato percepito dall'Amministrazione comunale qualora le dette somme fossero state, come prescritto, prelevate e riversate sul conto di tesoreria comunale per l'anno 2011, mentre per i successivi anni 2012 e 2013 (a seguito della sospensione

del regime di tesoreria unica mista fino al 31 dicembre 2014 e l'applicazione del sistema di tesoreria unica tradizionale, previsto dall'art. 35, commi 8- 13 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1) sul conto fruttifero di tesoreria unica a fronte di quello effettivamente percepito dall'Ente Poste.

La differenza è stata determinata calcolando la giacenza media giornaliera mensile su ciascun c/c postale e calcolando su ciascuna giacenza i giorni di ritardo tra la data prevista per lo svuotamento – ogni 15 giorni – rispetto a quella effettiva risultante dagli estratti conto mensili.

Dai calcoli effettuati risulta che, ove gli importi giacenti sui suddetti c/c postali fossero stati prelevati e riversati in tesoreria, sugli stessi sarebbero maturati interessi lordi pari ad € 3.122,18 (di cui € 1.935,85 per l'anno 2011, € 669,55 per l'anno 2012 ed € 516,78 per l'anno 2013) mentre gli interessi lordi percepiti sui conti correnti postali ammontano ad € 849,56, per cui la differenza risulta pari a € 2.272,62, come di seguito analiticamente indicato:

anno 2011

- c/c postale n. 86643996 Addizionale Com.le IRPEF	€ 699,43
- c/c postale n. 80588445 ICI	€ 84,17
- c/c postale n. 36360790 Lampade votive	€ 57,92
- c/c postale n. 13758511 Autor. operatori aree pubbliche	€ 0,00
- c/c postale n. 12849519 Polizia municipale	€ 120,42
- c/c postale n. 12430518 violazioni ICI	€ 96,30
- c/c postale n. 12429510 Cosap	€ 61,18
- c/c postale n. 10469518 Servizi scolastici	€ 188,85
- c/c postale n. 109512 Servizio di Tesoreria	€ 314,16
- c/c postale n. 75716878 Minute spese	€ 0,00
Totale	€

1.662,43

anno 2012

- c/c postale n. 86643996 Addizionale Com.le IRPEF	€ 38,74
- c/c postale n. 80588445 ICI	€ 0,00
- c/c postale n. 36360790 Lampade votive	€ 57,48
- c/c postale n. 13758511 Autor. operatori aree pubbliche	€ 0,00
- c/c postale n. 12849519 Polizia municipale	€ 56,22
- c/c postale n. 12430518 violazioni ICI	€ 12,23
- c/c postale n. 12429510 Cosap	€ 17,76
- c/c postale n. 10469518 Servizi scolastici	€ 115,08
- c/c postale n. 109512 Servizio di Tesoreria	€ 65,30
- c/c postale n. 75716878 Minute spese	€ 0,00
Totale	€

362,81

anno 2013

- c/c postale n. 86643996 Addizionale Com.le IRPEF	€ 10,06
- c/c postale n. 80588445 ICI	€ 0,00
- c/c postale n. 36360790 Lampade votive	€ 61,91
- c/c postale n. 13758511 Autor. operatori aree pubbliche	€ 0,00
- c/c postale n. 12849519 Polizia municipale	€ 49,44
- c/c postale n. 12430518 violazioni ICI	€ 8,06

- c/c postale n. 12429510 Cosap	€	19,07
- c/c postale n. 10469518 Servizi scolastici	€	30,35
- c/c postale n. 109512 Servizio di Tesoreria	€	108,49
- c/c postale n. 75716878 Minute spese	€	<u>0,00</u>
	Totale	€

287,38.

In riferimento alla tardiva erogazione del contributo di sponsorizzazione, siccome rappresentato nella narrativa di fatto, gli interessi legali per il ritardato versamento al tasso legale del 2,50% vanno quantificati per il 2012 in € 127,40 e per il 2013 in € 113,70, con importo totale degli interessi per il ritardato pagamento del contributo di sponsorizzazione pari a € 241,10 (cfr. questa Sezione n. 157/2014).

Ne deriva che il Collegio ritiene di dichiarare l'irregolarità dei conti giudiziali n. 47985 relativo all'esercizio 2011, n. 67282 relativo all'esercizio 2012 e n. 63713 relativo all'esercizio 2013 resi dall'agente contabile del Comune di Monsummano Terme (PT) Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, con conseguente condanna dell'Istituto Tesoriere Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia al pagamento, in favore del Comune di Monsummano Terme, dell'importo complessivo di € 2.513,72, (€ 2.272,62 per interessi derivanti da mancato svuotamento c/c postali + € 241,10 per interessi derivanti da ritardato versamento del contributo di sponsorizzazione, cfr. Sez. I Centr. n. 1302/2014 e questa Sezione n. 191/2016).

Sul predetto importo, da ritenersi già comprensivo di rivalutazione, sono dovuti gli interessi, come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 60829/GC del registro di Segreteria sui conti giudiziali n. 47985 relativo all'esercizio 2011, n. 67282 relativo all'esercizio 2012 e n. 63713 relativo all'esercizio 2013 resi dall'agente contabile del Comune di Monsummano Terme (PT) Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, definitivamente pronunciando: a) dichiara irregolari i detti conti giudiziali, b) condanna il Tesoriere Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia al pagamento in favore del Comune di Monsummano Terme della somma di € 2.513,72, già comprensiva di rivalutazione.

Sull'importo per cui è condanna sono dovuti gli interessi, nella misura di legge, dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, che si liquidano in € 69,95  
(sessantanove/95) .....seguono la soccombenza.

Manda alla Segreteria della Sezione per le incombenze di rito.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2018.

IL PRESIDENTE f.f. estensore

f.to cons. Angelo Bax

Depositato in Segreteria il 10/04/2018

Il Direttore di segreteria

f.to Dott.ssa Paola Altini

